

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL “PARCO DEI MUGHETTI”  
PARCO LOCALE D’INTERESSE SOVRACOMUNALE**

TRA

- 1) Comune di Origgio (p.iva 00322990128) con sede in Origgio (VA), via Dante Alighieri n. 15, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Luca Panzeri;
- 2) Comune di Uboldo (p.iva 00263530123) con sede in Uboldo (VA), Piazza San Giovanni Bosco 10, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Lorenzo Guzzetti;
- 3) Comune di Cerro Maggiore (p.iva 01230310151) con sede in Cerro Maggiore (MI), via San Carlo n. 17, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Antonio Lazzati;

PREMESSO


che i Comuni di Origgio, Uboldo e Cerro Maggiore hanno approvato una bozza di protocollo d’intesa per l’istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Parco agricolo-boschivo dei Mughetti”, rispettivamente:

- per il Comune di Origgio: delibera n. 39 del 31/07/2008;
- per il Comune di Uboldo: delibera n. 18 del 23/07/2008;
- per il Comune di Cerro Maggiore: delibera n. 58 del 20/06/2008;

che nell’ambito del bando “Tutelare e valorizzare la biodiversità” (anno 2011) di Fondazione Cariplo, il Comune di Origgio, supportato dal Comune di Uboldo ed in partenariato con il Consorzio Parco del Lura, ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione del progetto “PLIS dei Mughetti: l’ultimo tassello del corridoio ecologico e fluviale del torrente Bozzente”;

che il Comune di Cerro Maggiore, con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 22/09/2011, ha espresso la propria intenzione di aderire al suddetto progetto;

che la D.G.R. n. 8/6148 del 12 dicembre 2007, “Criteri per l’esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale”, all’art. 7 prevede come possibile forma di gestione la stipula di una convenzione (art. 7.1) o l’istituzione di un consorzio (art. 7.2);



che i Comuni di Origgio, Uboldo e Cerro Maggiore hanno individuato nella convenzione la modalità di gestione più opportuna per il “Parco Locale d’Interesse Sovracomunale dei Mughetti”;

che la presente convenzione è stata approvata dai Consigli Comunali dei tre Comuni, in particolare:

- per il Comune di Origgio: delibera n. 24 del 29/04/2013;
- per il Comune di Uboldo: delibera n. 23 del 02/05/2013;
- per il Comune di Cerro Maggiore: delibera n. 14 del 23/04/2013;

Tutto ciò premesso, tra i citati Enti si stipula e conviene quanto segue:

#### ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE, VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e i servizi indicati al successivo art. 3, i Comuni indicati in epigrafe (di seguito *Comuni aderenti*), determinano di affidare, garantendo una partecipazione collegiale, la gestione del “Parco Locale d’Interesse Sovracomunale dei Mughetti” al Comune di Origgio, che viene quindi individuato come Comune Capofila ed Ente gestore dello stesso in base ai contenuti della presente convenzione.

#### ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE



La presente convenzione ha durata di anni dieci decorrenti dalla stipula e potrà essere prorogata mediante deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali; la convenzione potrà essere modificata o cessare, nei casi e nei modi previsti dalla legge, in seguito a deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti oppure in seguito alla costituzione di un consorzio per la gestione del Parco.

In caso di cessazione della convenzione, i beni mobili ed immobili, nonché i debiti non onorati, saranno ripartiti fra i Comuni aderenti secondo le quote di partecipazione riportate nell’allegato A.

#### ART. 3 – SCOPI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha come scopo la gestione dell’area protetta denominata “Parco Locale d’Interesse Sovracomunale dei Mughetti”, declinata nei seguenti obiettivi:

- gestione del Parco dei Mughetti come riconosciuto dalle Province interessate e organizzato mediante la pianificazione urbanistica coordinata dei Comuni stipulanti;
- conservazione degli ambienti naturali esistenti nelle varie componenti;
- recupero delle aree degradate o abbandonate;
- salvaguardia degli ambiti agricoli e promozione dell’agricoltura locale;



- mantenimento della memoria storica e della cultura dei luoghi;
- fruizione sociale del territorio in equilibrio con il rispetto della natura;
- educazione ambientale;
- vigilanza, controllo e tutela ambientale;
- integrazione fruitiva e funzionale fra il Parco e gli insediamenti urbani e fra il Parco e le aree protette limitrofe;
- gestione di beni e servizi dei Comuni stipulanti e di altri soggetti, attinenti la tutela ambientale, sulla base di specifici atti d'intesa.

#### ART. 4 – ORGANI DI GESTIONE DEL PARCO

Sono organi di gestione del “Parco Locale d’Interesse Sovracomunale dei Mughetti”:

- il Comune Capofila, ossia il Comune di Origgio;
- l’Assemblea dei Sindaci (o loro delegati);
- il Comitato Tecnico;
- l’Ufficio Operativo.

#### ART. 5 – COMUNE CAPOFILA

Per conseguire gli scopi della presente convenzione al Comune Capofila, ossia al Comune di Origgio, in nome e per conto degli altri Comuni aderenti, sono attribuite le seguenti funzioni:

1. provvedere alla gestione del Parco, dei beni e dei servizi in proprietà o in uso, e alla manutenzione ed all’esercizio sia in via diretta che indiretta delle aree del Parco;
2. coordinare, realizzare e monitorare le azioni previste nel Programma Pluriennale degli Interventi, aggiornandone il contenuto;
3. proporre alle Province, alla Regione e ad altri soggetti gli interventi finanziari occorrenti;
4. esprimere parere agli organi dello Stato, della Regione, delle Province e degli Enti Locali su provvedimenti che riguardino il territorio del Parco e le aree contigue, nei casi previsti dalla legge, o dagli strumenti urbanistici, ovvero a loro richiesta, in accordo con l’Assemblea dei Sindaci;
5. promuovere lo studio e la conoscenza dell’ambiente naturale e indicare gli interventi per la sua migliore tutela;
6. esercitare la vigilanza sul Parco nei modi previsti dalle vigenti leggi regionali e nazionali;
7. collaborare, per la propria competenza, nelle attività di protezione civile.

Il Comune Capofila esercita inoltre le funzioni ed i servizi attinenti alle finalità suddette che gli siano attribuiti da atti normativi dello Stato, della Regione o delle Province.





Per tutte le funzioni sopra elencate, i Comuni aderenti delegano al Comune Capofila le proprie competenze e attribuzioni, relativamente al territorio del Parco. Il Comune Capofila è tenuto a svolgere tali funzioni con la gradualità resa necessaria dalle risorse finanziarie e dalle esigenze organizzative, avvalendosi di tutte le forme gestionali e dei modelli organizzativi più efficienti, anche mediante l'apporto di soggetti pubblici e privati nella salvaguardia delle finalità del Parco.

#### ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SINDACI (O DELEGATI)

L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci (o loro delegati che siano Assessori o Consiglieri Comunali) dei Comuni aderenti e si riunisce ogni quattro mesi o secondo necessità, validamente, con la presenza di almeno due componenti. Qualora aderiranno alla presente convenzione altri Comuni, il criterio per considerare valide le sedute dell'Assemblea sarà rideterminato.

Le determinazioni dell'Assemblea si intendono valide quando sono sostenute dal voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione riportate nell'allegato A.

L'Assemblea dei Sindaci viene convocata dal Sindaco (o suo delegato) del Comune Capofila o dai membri che attestino oltre la metà delle quote di partecipazione riportate nell'allegato A.

L'Assemblea dei Sindaci esprime parere in ordine:

- agli indirizzi generali per l'attuazione degli scopi della presente convenzione di cui all'art. 3;
- al Programma Pluriennale degli Interventi, al Regolamento d'Uso e al Piano Particolareggiato del Parco;
- al bilancio di gestione del Parco e al piano di riparto, secondo quanto riportato nell'art. 10;
- alle priorità nell'attuazione del Programma Pluriennale degli Interventi, in funzione del bilancio del Parco e dei finanziamenti concessi;
- ai progetti predisposti dall'Ufficio Operativo;
- ai pareri predisposti dall'Ufficio Operativo da esprimere allo Stato, alla Regione, alle Province e agli Enti Locali su provvedimenti che riguardino il territorio del Parco e le aree contigue;
- a eventuali convenzioni con Enti e soggetti privati per l'attuazione degli scopi della presente convenzione di cui all'art. 3;

L'Assemblea dei Sindaci inoltre ha il compito di sottoporre ai Consigli Comunali una relazione annuale sulle attività del Parco.



## ART. 7 – COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è un organo consultivo composto da un membro dell'Ufficio Tecnico di ogni Comune aderente nominato dal Sindaco; le riunioni del Comitato Tecnico si svolgono una volta ogni tre mesi o secondo necessità.

I compiti del Comitato Tecnico sono:

- coadiuvare le attività dell'Ufficio Operativo e collaborare con esso per lo svolgimento delle funzioni assegnate al Comune Capofila;
- collaborare alla redazione del Programma Pluriennale degli Interventi, del Piano Particolareggiato e del Regolamento d'Uso del Parco;
- monitorare l'attuazione delle attività previste nel Programma Pluriennale degli Interventi;
- esprimere parere consultivo sui progetti e sui pareri predisposti dall'Ufficio Operativo.

## ART. 8 – UFFICIO OPERATIVO

Presso l'Ufficio Tecnico del Comune Capofila ha sede l'Ufficio Operativo del Parco. A tale organo compete l'attuazione e la gestione delle iniziative e delle previsioni determinate dall'Assemblea dei Sindaci.

Compongono l'Ufficio Operativo il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune Capofila, che potrà essere coadiuvato e supportato dal personale interno ed esterno in numero sufficiente per l'espletamento del servizio.

Sono attribuite all'Ufficio Operativo le seguenti funzioni:

- mantenere i rapporti tra il Parco e gli Uffici provinciali e regionali;
- rappresentare il Comune Capofila nelle attività esecutive;
- redigere il Programma Pluriennale degli Interventi, il Piano Particolareggiato ed il Regolamento d'Uso del Parco, nonché proporli all'Assemblea dei Sindaci e ai Consigli Comunali per la loro approvazione;
- dare esecuzione alle determinazioni dell'Assemblea dei Sindaci, coordinando la realizzazione di progetti e opere, secondo le finalità riportate nell'art. 3;
- partecipare, con almeno un rappresentante, alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci;
- formulare all'Assemblea dei Sindaci le proposte progettuali e operative in base al Programma Pluriennale degli Interventi;
- predisporre il bilancio di gestione del Parco, secondo quanto riportato nell'art. 10;
- redigere i pareri da esprimere allo Stato, alla Regione, alle Province e agli Enti Locali su provvedimenti che riguardino il territorio del Parco e le aree contigue;
- redigere una relazione annuale sulle attività del Parco.



Per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Ufficio Operativo, il Comune Capofila potrà richiedere la collaborazione di altri soggetti, privati e pubblici, da formalizzarsi mediante apposito atto.

#### ART. 9 – COMITATO CONSULTIVO

Allo scopo di valorizzare la partecipazione delle libere forme associative dei cittadini, l'Assemblea dei Sindaci potrà istituire un Comitato Consultivo composto da:

- un rappresentante designato dalle associazioni degli agricoltori che lavorano i terreni interni al Parco;
- un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste con sede nei Comuni del Parco;
- un rappresentante designato dalle associazioni culturali e sportive con sede nei Comuni del Parco.

Il Comitato Consultivo verrà convocato almeno due volte all'anno dall'Assemblea dei Sindaci per esprimere un parere, facoltativo e non vincolante, in ordine alla pianificazione, alla programmazione degli interventi e ai programmi di promozione del Parco.

#### ART. 10 – GESTIONE ECONOMICA

Le spese di gestione derivanti dalla presente convenzione sono ripartite tra i Comuni aderenti secondo le quote di partecipazione riportate nell'allegato A, che sono calcolate in base ai seguenti fattori: popolazione residente in base al censimento ISTAT 2011 e superficie a Parco per Comune. Le quote di partecipazione andranno aggiornate almeno ogni 3 anni a seguito della variazione della popolazione residente oppure tutte le volte in cui ci sarà una variazione della superficie a Parco per Comune superiore al 20% rispetto a quella riportata nell'allegato A.

L'ammontare globale delle spese sarà determinato preventivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno per l'esercizio successivo, dall'Assemblea dei Sindaci, alla quale spetta anche l'approvazione delle relative consuntivazioni. Per il primo anno di validità della presente convenzione si farà riferimento al bilancio preventivo riportato nell'allegato A.

I Comuni aderenti provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro degli impegni programmatici, i fondi necessari per il finanziamento dei contributi a proprio carico, sia per le spese correnti, sia per le spese di investimento. I Comuni aderenti si impegnano al puntuale versamento della quota di partecipazione annuale, come da riparto approvato contestualmente al bilancio, entro il 30 di giugno di ciascun anno. In caso di ritardato pagamento, i Comuni aderenti autorizzano il Comune Capofila ad avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste dalle leggi amministrative e civili.



Il Comune Capofila istituisce specifici capitoli di bilancio in entrata e uscita, sia in conto corrente che in conto capitale, sulla cui programmazione di utilizzo è competente l'Assemblea dei Sindaci.

Per quanto riguarda le spese di investimento, i Comuni aderenti partecipano alle spese in conto capitale sia mediante intese dirette con il Comune Capofila, sia mediante contributi a specifica destinazione, o piani di riparto approvati dall'Assemblea dei Sindaci, al netto dei contributi per progetti finalizzati erogati dalla Regione Lombardia, dalle Province interessate e da altri soggetti pubblici e privati.

#### ART. 11 – RISULTATO DI ESERCIZIO

Le risultanze di esercizio relative alla gestione del Parco saranno destinate, secondo le determinazioni dell'Assemblea dei Sindaci, ai fondi di finanziamento dello sviluppo degli investimenti.

Il disavanzo di amministrazione, come previsto dalla normativa vigente, non è consentito.

#### ART. 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dai beni mobili, immobili e strumentali che saranno acquisiti o realizzati dal Comune Capofila in base ai ruoli ad esso attribuiti dalla presente convenzione e in base a quanto espresso al successivo articolo.

#### ART. 13 – GESTIONE PATRIMONIALE

I Comuni aderenti affidano al Comune Capofila in amministrazione, gestione, ed uso esclusivo i beni immobili del proprio demanio e patrimonio indisponibile, nonché le strade vicinali e consortili, ricadenti nel territorio del Parco, con esclusione del demanio stradale e dei beni utilizzati per le finalità proprie degli Enti concedenti o per altri usi.

Ogni Comune aderente dovrà individuare ed affidare tali beni al Comune Capofila con una Delibera di Consiglio Comunale entro un anno dalla stipula della presente convenzione; dalla data di ciascuna Delibera il Comune Capofila subentra a tutti gli effetti ai Comuni aderenti nell'amministrazione, gestione e manutenzione dei beni concessi e nella titolarità di eventuali rapporti attivi o passivi costituiti con terzi in ordine ai beni concessi.

La concessione è data senza corrispettivo per la durata della presente convenzione e non è revocabile se non per sopravvenute inderogabili esigenze di interesse pubblico del Comune concedente. Restano invece a favore e a carico del Comune Capofila tutte le utilità e passività relative ai beni stessi.



Il Comune Capofila è autorizzato ad utilizzare i beni in gestione per le finalità convenzionali, anche mediante la realizzazione di impianti arborei, aree naturalistiche, attrezzature per la fruizione, percorsi ciclocampestri e la gestione a terzi; il tutto in conformità al Programma Pluriennale degli Interventi.


Il Comune Capofila è tenuto ad amministrare e gestire con oculatezza i beni in gestione e a restituirli nello stato in cui si troveranno al Comune concedente, all'atto della sua cessazione o liquidazione, ovvero alla revoca della concessione.

#### ART. 14 – ESTENSIONE E RESCISSIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere estesa ad altri Comuni confinanti con i Comuni aderenti, previa presa d'atto dell'Assemblea dei Sindaci e specifiche deliberazioni dei Consigli Comunali, assumendo tutti i provvedimenti necessari relativi alla presente convenzione e alla normativa regionale e provinciale delle aree protette. Per i nuovi Comuni la convenzione scadrà unitamente ai Comuni originariamente aderenti.

Il recesso di un Comune potrà avvenire attraverso deliberazione di Consiglio Comunale attestante la volontà di recesso; al fine di onorare gli impegni assunti, il recesso deve essere comunicato al Comune Capofila entro il 30 giugno dell'anno in corso e sarà efficace con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Comune Capofila, ricevute le comunicazioni di recesso, le inoltra entro trenta giorni agli altri Comuni aderenti nonché all'Assemblea dei Sindaci per i provvedimenti di competenza.

Per il Comune di Origgio, il Sindaco Luca Panzeri, il 30.05.2013 a ORIGGIO



Per il Comune di Uboldo, il Sindaco Lorenzo Guzzetti, il 30/5/2013 a Origgio



Per il Comune di Cerro Maggiore, il Sindaco Antonio Lazzati, il 30/05/13 a Cerro Maggiore





ALLEGATO A: quote di partecipazione alle spese di gestione e bilancio preventivo anno 2013

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PARCO DEI MUGHETTI

	Popolazione censimento ISTAT 2011	Millesimi popolazione	Superficie Parco (ha)	Millesimi superficie Parco	Pesi	Calcolo Quote Parco	Quote Parco Definitive
Comune di Origgio	7416	228	226,6	227	popolazione	227,2	227
Comune di Uboldo	10446	320	512,5	513	0,6	397,3	397
Comune di Cerro Maggiore	14735	452	260,6	261	superficie	375,5	376
	32597	1000	999,7	1000	0,4	1000,0	1000

BILANCIO PREVENTIVO PARCO DEI MUGHETTI – anno 2013

Comune	Millesimi	Contributo
Comune di Origgio	227	€ 8.626,00
Comune di Uboldo	397	€ 15.086,00
Comune di Cerro Maggiore	376	€ 14.288,00
	1000	€ 38.000,00

